

COMUNE DI TURRIACO

N. 244 reg. dd. 30 APRILE 2013

CONCESSIONE DI UN'AREA RICADENTE ALL'INTERNO DEL
PARCO DELL'ISONZO AL SIG. MATTEO CAIFFA

- COMUNE**
- MATTEO CAIFFA**

Scrittura privata

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA

N. 244

CONCESSIONE DI UN'AREA RICADENTE ALL'INTERNO DEL PARCO
DELL'ISONZO AL SIG. MATTEO CAIFFA.

Con la presente scrittura privata tra il **COMUNE DI TURRIACO**,
con sede a Turriaco in piazza Libertà n° 34, - c.f.
00122480312 - rappresentato dal Responsabile del Servizio,
ing. GIOVANNI RODA', nato a Reggio Calabria il 05 agosto 1968
il quale dichiara di agire in nome per conto e nell'interesse
del Comune che rappresenta, autorizzato al presente atto
giusto decreto sindacale n° 3 di data 24.12.2012, di seguito
"Amministrazione"

E

il sig. **MATTEO CAIFFA** nato a Monfalcone il 18 settembre 1982
residente in San Canzian d'Isonzo fr. Begliano via Verdi 39
c.f. CFF MTT 82P18 F3560 di seguito "Concessionario"

Premesso che

- con deliberazione giuntale n. 5/2013 è stato disposto di
bandire una gara mediante avviso pubblico con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per questo Ente
per la concessione di un'area all'interno del Parco
dell'Isonzo finalizzata all'installazione di un punto di
ristoro soggetto ad autorizzazione per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande;

- con determinazione n. 24/2013 è stato approvato il Bando



pubblico Nonché le forme di pubblicazione dello stesso e la documentazione di gara;

- con determinazione n.63 di data 22.03.2013 è stata assegnata l'area in questione al sig. Matteo Caiffa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO


L'Amministrazione concede in uso al sig. Matteo Caiffa che accetta, una superficie di 40 mq, oltre ad una superficie di area di pertinenza per un totale complessivo massimo di 1250 mq. sul parco dell'Isonzo, come meglio definito nella planimetria allegato A) al presente contratto. L'area è data in concessione esclusivamente per il posizionamento di un chiosco con relativi arredi ed accessori per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni cinque dalla data di stipula del presente atto e pertanto fino al 28 aprile 2018. La proroga potrà essere concessa previa istanza scritta da parte del Concessionario da inoltrare all'Amministrazione 30=(trenta) giorni prima della scadenza. Non è ammesso il sub-ingresso nella titolarità della gestione.

ART.3 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà dotarsi di idoneo atto autorizzativo temporaneo. La struttura dovrà essere in regola con quanto previsto dall'art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 per la



somministrazione di alimenti e bevande; prima dell'inizio dell'attività commerciale, dovrà inoltre essere munito dell'autorizzazione sanitaria e dell'autorizzazione paesaggistica. È fatto divieto nell'ambito della gestione dell'attività, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco (videogiochi).

ART. 4 - CANONE E PAGAMENTI

Il canone annuale di concessione ammonta a € 810,00=(ottocentodieci/00) e dovrà essere versato all'Amministrazione prima dell'inizio attività sul conto corrente bancario - Servizio di Tesoreria del Comune di Turriaco. Il Concessionario si obbliga al versamento annuale della tassa di occupazione del suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.. Il canone annuale successivo al primo dovrà essere versato entro dieci giorni dalla scadenza delle annualità

ART. 5 - GARANZIE

Il Concessionario entro 10=(dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, dovrà presentare:

- fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Turriaco, di Euro 2.000,00=(duemila/00) a garanzia di effettivo avvio dell'attività, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente o abusivamente e di ripristino dell'area;

- polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con copertura di tutti i rischi e delle conseguenze materiali, fisiche e immateriali con un massimale minimo di € 10.000,00=(diecimila) per ciascun sinistro;

- idonea polizza per danni a beni oggetto di concessione (es. incendio) per un ammontare di € 200.000,00=(duecentomila/00).

La somma di € 2.000,00 resta vincolata fino al completo esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e potrà essere trattenuta dall'Amministrazione a titolo di risarcimento nel caso di danneggiamento dell'area. L'Amministrazione provvederà all'esatta quantificazione dei danni che il Concessionario si obbliga a risarcire.

ART. 6 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'area interessata dall'attività di che trattasi, al posizionamento e svuotamento dei cestini portarifiuti, all'eventuale sfalcio dell'erba, alla pulizia, annaffiatura e manutenzione dell'intera area verde di pertinenza oggetto della concessione.

In particolare dovrà:

1. Garantire la fruizione incondizionata dell'area durante l'orario di apertura dell'esercizio;
2. Provvedere alla cura del verde esistente attraverso l'annaffiatura, la potatura, lo sfalcio dell'erba secondo le normali regole del giardinaggio.

3. Provvedere allo sfalcio, oltre all'area in concessione, anche delle zone circostanti quali:

- Il secondo argine a Est dell'area in concessione,
- Il primo argine a Ovest dell'area in concessione,
- Le zone circostanti ai giochi già presenti all'interno del Parco,

come da offerta proposta in sede di gara;

4. Garantire le pulizie complessive provvedendo allo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area interessata;

5. Garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti durante l'orario di apertura del pubblico esercizio.

6. Mantenere la chiusura del passaggio adiacente l'area per evitare l'accesso di automezzi non autorizzati;

7. Provvedere alla manutenzione delle strutture degli arredi all'interno dell'area in concessione, come da offerta proposta in sede di gara;

Il Concessionario si impegna, inoltre, ad organizzare nei periodi primavera/estate presso l'area di ristoro le seguenti attività:

- eventi formativi in collaborazione con la Protezione Civile rivolti alle scuole elementari e medie;
- eventi in collaborazione con il Consorzio Isontino Servizi





integrati - CISI - volti all'integrazione ed alla socializzazione degli utenti della struttura.

Per le attività di cui sopra, il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione entro 15=(quindici) giorni dalla stipula del contratto e entro il 30 aprile di ogni anno successivo al primo, l'elenco dettagliato delle attività proposte con indicazione delle giornate programmate.

Il Concessionario si obbliga a riconsegnare l'area oggetto del presente atto all'Amministrazione, alla cessazione del rapporto instaurato, nel medesimo stato di conservazione provvedendo, ove necessario e a proprie spese, entro il termine perentorio di giorni 15=(quindici) dalla segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione, ai lavori di riordino e/o ripristino di quanto eventualmente danneggiato.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per le molestie e i danni eventualmente arrecati nel godimento dell'area concessa in uso. L'area data in concessione dovrà essere destinata esclusivamente per lo svolgimento di un'attività commerciale di somministrazione cibi e bevande e quindi per il posizionamento di un chiosco con relativi arredi ed accessori. Eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni e altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posti in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e ai mezzi preposti alla manutenzione della porzione di argine



interessata dall'area in concessione e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti e inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico. E' tassativamente vietata la locazione o la concessione ad altri dell'area in questione. È fatto divieto nell'ambito della gestione dell'attività del chiosco, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco (videogiochi).

Il Concessionario è in possesso dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dall'Ente competente in data 22.04.2009 con validità fino al 21.04.2014, ritirata in data 27.05.2009 per il posizionamento di un chiosco con caratteristiche simili alla tipologia strutturale-architettonica e proposte in sede di gara. Il Concessionario viene autorizzato al posizionamento del predetto chiosco in attesa del rilascio del nuovo atto amministrativo conseguente.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

E' obbligatorio, a totale ed esclusivo carico del Concessionario con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione, tutte le norme contenute nel relativo contratto

collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

ART. 8 - INIZIO ATTIVITÀ

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà iniziare tassativamente entro trenta giorni dal posizionamento della struttura con il possesso di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente, pena la revoca della concessione.

ART. 9 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

Il concessionario, in corso di contratto, ha la facoltà di proporre interventi migliorativi tesi a rendere maggiormente fruibile l'area di pertinenza, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione.

ART. 10 - REVOCA

La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:

- mancato versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone offerto prima dell'inizio attività;
- perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- mancato versamento del canone successivo al primo entro dieci giorni dalla scadenza delle annualità;
- violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara;

beneficio dell'Amministrazione stessa senza alcun diritto per il Concessionario di alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori.

ART. 13 - NORME FINALI



Il rapporto fra l'Amministrazione ed il Concessionario si configura come atto di concessione d'uso e pertanto il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto non regolamentato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 il Concessionario autorizza l'Amministrazione al trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del presente rapporto contrattuale. Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte e tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario. Del presente atto redatto per scrittura privata le parti chiedono la registrazione in caso d'uso. Per ogni controversia ed a tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio come segue:

Comune di Turriaco presso il palazzo municipale in piazza Libertà, 34,

Sig. Matteo Caiffa presso la residenza in via Verdi 39 a San Canzian d'Isonzo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Turriaco, 30 aprile 2013

Per l'AMMINISTRAZIONE ing. Giovanni Rodà

IL CONCESSIONARIO Sig. Matteo Caiffa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 che sono stati rilette.

Per l'AMMINISTRAZIONE ing. Giovanni Rodà

IL CONCESSIONARIO Sig. Matteo Caiffa

